



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Al Presidente dell' Agenzia regionale
dei segretari degli enti locali della
Valle d' Aosta

protocollo@pec.albosegretarivda.it

e, p.c. Al Coordinatore del dipartimento
personale e organizzazione

Al Dirigente della s.o. enti locali

Al Presidente del CELVA

protocollo@pec.celva.it

Al Presidente della Regione

L O R O S E D I

Oggetto: Applicabilità dell'istituto del trattenimento in servizio ai segretari degli enti locali della Regione. Parere.

Con nota in data 27 giugno 2018, codesta Agenzia ha sottoposto alla scrivente Amministrazione, ai fini della sua eventuale condivisione, stante la rilevanza generale che la soluzione della questione assume in ordine al riparto di competenze legislative tra lo Stato e la Regione nella materia dell'organizzazione amministrativa e del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il parere reso dall'avvocato Callà, su richiesta dell'Agenzia, concernente la perdurante applicabilità, nell'ordinamento giuridico valdostano, dell'istituto del trattenimento in servizio per i dipendenti che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, soppresso dalla legislazione statale per effetto del decreto-legge 90/2014.

Il parere reso a codesta Agenzia è pienamente condiviso dall'Ufficio. Esso, infatti, giunge alla corretta conclusione che il trattenimento in servizio, per come (tutt'ora) disciplinato dall'articolo 65 della legge regionale 22/2010, continua a trovare applicazione per i dipendenti della Regione, degli enti locali valdostani e degli altri enti pubblici, strumentali e dipendenti, ricompresi nel comparto unico di contrattazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge. Diversamente opinando, dovrebbe infatti e paradossalmente ritenersi che l'intera disciplina ivi recata, almeno per le parti incidenti sul rapporto di impiego dei dipendenti pubblici regionali (e degli altri enti interessati), non abbia più ragion d'essere, considerata la riconducibilità della materia del pubblico impiego contrattualizzato alla competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile", ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost..

.....
Département législatif et légal

Dipartimento legislativo e legale

Una simile conclusione, come giustamente osservato nel parere, non apparirebbe tuttavia corretta, tanto in generale, quanto con specifico riferimento all'istituto del trattenimento in servizio, oggetto del richiesto approfondimento.

In generale, occorre, infatti, osservare che, nel settore del pubblico impiego regionale, l'evocata competenza in materia di "*ordinamento civile*" inerisce agli aspetti privatizzati del rapporto di lavoro e al trattamento economico, essendo per contro riconducibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni, incluse quelle ad autonomia differenziata, in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001, gli aspetti della disciplina riferiti all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa regionale, nella quale vengano in rilievo i profili pubblicistico-organizzativi del lavoro pubblico.

Anche di recente, la giurisprudenza costituzionale ha (ri)affermando, nella materia del lavoro pubblico privatizzato, il concorso di competenze, "*inestricabilmente connesse*", statali e regionali, riconoscendo la potestà legislativa regionale residuale per gli aspetti della regolamentazione che afferiscono all'organizzazione (quali, in particolare, quelli relativi alle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, al conferimento e alla durata degli incarichi, alla disciplina dell'organizzazione e delle risorse tecniche e di personale e dei relativi mezzi finanziari), relativamente ai quali il legislatore statale deve lasciare aperte la possibilità di (differenti) determinazioni da parte dei legislatori regionali, potendo, in tale ambito, intervenire "*solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione*" (si vedano, in tale senso e da ultimo, sent. Corte cost. nn. 251/2016 e 212/2017).

Nello specifico, avuto riguardo all'istituto del trattenimento in servizio oltre il limite dei sessantacinque anni, in aggiunta alle condivisibili argomentazioni espresse nel parere reso a codesta Agenzia, tra le quali quelle basate sulla circostanza, non dirimente, ma comunque significativa, della mancata impugnazione, ai sensi dell'articolo 127, comma primo, Cost., della disposizione di cui trattasi, diversamente da quanto accaduto per altre disposizioni, introdotte con la medesima legge regionale 5/2009 e direttamente incidenti sul rapporto di lavoro (assenza per malattia e esonero anticipato dal servizio), rileva, a sostegno della sua perdurante applicabilità nell'ordinamento giuridico valdostano, anche il fatto che esso interseca, per sua disciplina, profili strettamente correlati agli aspetti organizzativi delle Amministrazioni destinatarie. Diversamente da quanto previsto nella disciplina originaria, il trattenimento in servizio non si configura più, nella attuale disciplina legislativa regionale, come un diritto soggettivo potestativo del lavoratore, bensì come una facoltà che tanto il lavoratore quanto l'Amministrazione possono esercitare, al verificarsi delle condizioni di legge, per il soddisfacimento delle "*esigenze organizzative*" di quest'ultima che, per l'appunto, può richiedere il trattenimento in servizio al dipendente o accoglierne la relativa domanda, per il solo soddisfacimento dei propri bisogni funzionali, adeguatamente motivati, riferiti, in particolar modo, "*all'efficiente andamento dei servizi*".

La connotazione dell'istituto in detti termini costituisce, ad avviso dell'Ufficio, ulteriore conferma che esso possa continuare a trovare applicazione, per come disciplinato dalla legge regionale 22/2010, agli enti (e ai loro dipendenti) ricompresi nell'ambito soggettivo di applicazione di tale disciplina, poiché, pur avendo effetto sul rapporto di lavoro, del quale se ne consente la prosecuzione, non pare dubbio che esso incida anche e soprattutto sull'assetto organizzativo delle dotazioni organiche e degli uffici Amministrazioni interessate: ambito relativamente al quale, alla luce della soprarichiamata giurisprudenza costituzionale, permane la competenza legislativa della Regione che ben può implicare e che anzi implica, di per sé, la possibilità che la disciplina regionale diverga da quella statale (o di altre regioni), nel rispetto dei vincoli segnati dalla Costituzione e dallo Statuto, quando trattasi, come è nel caso della Valle d'Aosta, di autonomie speciali (così, sent. Corte cost. n. 447/1988).

In questi termini è il parere dell'Ufficio.

Restando a disposizione per ogni utile chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL COORDINATORE
Stefania Fanizzi
documento firmato digitalmente